

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs.
117/17 così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

La Fianna
APS
Statuto



Art. 1 – Denominazione

È costituita con sede in Palermo, via Divisi, n. 24, l'Associazione di Promozione Sociale "La Fianna APS" (di seguito più brevemente indicata come "La Fianna"). L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La Fianna ha durata illimitata, è apartitica, è aconfessionale e ha per scopo l'operare nel campo sociale, culturale, sportivo, artistico, turistico. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art.2 – Finalità

Il principale obiettivo della Fianna è condividere con i soci un percorso comune di crescita e di consapevolezza che parta dalla storia e approdi all'attualità, ponendo le basi per un migliore avvenire per la nostra terra utilizzando le potenzialità del territorio, ivi compreso chi prova ad operarvi secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017.

La vision della Fianna è di non usare le persone per far crescere la Fianna, ma usare la Fianna per far crescere le persone. La mission della Fianna è di veicolare cultura attraverso l'intrattenimento. L'Associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3 – Oggetto sociale

L'Associazione fa propria la consapevolezza e la condivisione dei principi comuni di un vivere sano, collaborando con il tessuto microeconomico del territorio. A tal fine promuove:

- la riscoperta e valorizzazione di antiche tradizioni popolari, attraverso l'analisi storica, in tutti gli aspetti compresi quelli musicali, artistici, enogastronomici, artigianali e della salvaguardia degli antichi mestieri e delle tecniche antiche;
- la riscoperta, la valorizzazione, la promozione del patrimonio linguistico, storico, culturale, artistico, archeologico,

architettonico, naturalistico della nostra terra;

- attività sportive quali scherma storica, tiro con l'arco, danze, escursionismo, trekking, equitazione, orienteering, giochi di ruolo, e altre assimilabili ad attività sportive dilettantistiche.
- la valorizzazione di itinerari turistici alternativi, che possano mostrare la nostra terra, anche attraverso percorsi emozionali, valorizzando le realtà locali, e provando a farne emergere potenzialità, ivi compresa la promozione di ospitalità rurale e la valorizzazione dell'ospitalità diffusa;
- la valorizzazione di ogni attività che possa contribuire a sviluppare il senso di identità e appartenenza territoriale, sempre in una visione di apertura e di scambio con altre realtà culturali;
- la solidarietà tra i soci, attraverso il mutuo aiuto;
- Il rilancio, lo sviluppo e la promozione delle attività agricole, artigianali e industriali della nostra terra;
- il consumo di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili e solidali, insieme alla valorizzazione dell'industria a Km 0 fornite da aziende, da artigiani ed agricoltori nell'ottica della salvaguardia ambientale, della tutela della legge e dei lavoratori e al di fuori dei circuiti della criminalità organizzata;
- il sostegno, dei piccoli produttori stabilendo con essi rapporti diretti, al fine di dare visibilità alle eccellenze locali;
- la formazione e l'approfondimento delle tematiche legate alla tutela dell'ambiente, della terra, dell'acqua e dell'aria, al consumo critico ed etico, alla difesa del territorio dall'inquinamento e dal malaffare, alla lotta all'emigrazione, alla difesa dal pregiudizio e dal razzismo;
- ogni altra iniziativa volta alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione e dei suoi associati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale espresse nello statuto, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Art. 4 – Ambiti d'azione

Al fine di raggiungere tali obiettivi, La Fianna prevede:

- Pubblicazione di riviste, articoli ed altro materiale divulgativo e informativo;
- Creazione e gestione di siti internet e pagine di socialmedia, nonché la gestione di impianti e/o attività in armonia con le finalità associative;
- Organizzazione di incontri di approfondimento, eventi, convegni, manifestazioni, gruppi di studio e di ricerca delle fonti e delle conoscenze storiche, simboliche e culturali.
- Visite guidate alla riscoperta del patrimonio storico, culturale e naturalistico.
- Attività di intrattenimento ludico-didattico, ricreativo, sportivo, formativo, educativo volta alla trasmissione di cultura e di conoscenza, quali giochi di ruolo, banchetti, cene, laboratori educativi, rievocazioni, eccetera.
- Collaborazione con scuole, istituti, associazioni, centri educativi, circoli, attività commerciali, privati, strutture e ogni altro ente o organo che condivida gli scopi dell'associazione.
- Organizzazione di cene sociali, raccolta fondi, eventi culturali volti a far conoscere tutte le sfaccettature delle tematiche in questione anche allo scopo di autofinanziamento delle attività associative.
- Iniziative teatrali, formative, di animazione, insieme a soggiorni formativi e attività residenziali.
- Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, disegno, scherma, sport, recitazione, danza, pittura, fotografia, animazione, eccetera.
- Ogni altra attività proposta dai soci in sede di riunione.

La Fianna predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri associati per il loro sviluppo personale. La Fianna rientra fra quei soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille, poiché offrono sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010.

La Fianna potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere

ogni altro atto mirato al raggiungimento delle proprie finalità. In occasione di particolari eventi o manifestazioni, all'Associazione potranno essere concesse autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande riservate ai soci in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 25 agosto 1991, n. 287. La Fianna può esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività l'Associazione è tenuta a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente, secondo quanto previsto dall'art.31 comma 2 e 3 della legge n. 383/2000.

La Fianna può ricevere in comodato dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle proprie attività, secondo quanto previsto dall'art.5 comma 1 paragrafo Z del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017.

Art. 5 – I volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo le condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 – Risorse economiche

La Fianna trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali della Fianna.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fianna basa la propria attività su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati e potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. La Fianna potrà ingaggiare artisti, conferenzieri, guide, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. La Fianna si impegna a compilare una redazione dei rendiconti economico-finanziari, che verranno opportunamente valutati e approvati da parte degli organi statutarî, in sede di Assemblea. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività associative previste dallo statuto.

Art. 7 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla. In caso di accettazione, la domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, insieme a ogni altra documentazione utile prevista dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti aventi la responsabilità genitoriale sui medesimi. In tal caso, chi detiene la patria potestà, agisce tenendo conto dell'interesse dei minori. Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie. Inoltre, il socio deve avere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci sia con terzi. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità dei soci agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei Soci. Sarà data adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione ove sia possibile e se le circostanze non permettano il contrario, lasciando al Consiglio direttivo la facoltà di valutare i casi. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse. La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo e va versata in unica soluzione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede ove sono tenuti entro 90 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: il responsabile scelto dal Consiglio Direttivo farà accedere ai libri sotto la sua supervisione fino a quando il socio sarà soddisfatto. I libri non possono essere spostati, né fotocopiati, né ripresi in alcun modo, salvo che le circostanze lo richiedano.

Art. 8 – Dimissioni, recesso, esclusione e sanzioni disciplinari

La qualifica di socio si perderà per dimissioni, per espulsione o morosità. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto all'Associazione, specificandone i motivi. Le dimissioni saranno, poi, deliberate dal Consiglio Direttivo. L'espulsione avviene per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci o degli amministratori, per inadempienza o per disinteresse nei confronti dell'attività sociale. La perdita della qualifica di socio sarà estesa a quei soggetti che verranno meno a una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, minacciando o danneggiando anch'essi la vita interna dell'Associazione, dei suoi membri o degli amministratori. La qualità di socio si può anche perdere per morosità, su decisione del Consiglio Direttivo che delibererà in merito all'esclusione del socio.

moroso secondo il regolamento vigente. Tale provvedimento deve essere comunicato all'associato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante lettera raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione. Il presidente porta la questione alla prima convocazione utile dell'assemblea che sarà esaminata dall'Assemblea dei Soci, la quale delibererà sull'eventuale reinserimento nell'Associazione, secondo i principi di democraticità, cui questo statuto s'ispira. Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.
- il Presidente

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria o straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Può essere convocata anche su richiesta, inoltrata al Presidente, di almeno 1/4 dei soci in regola con il pagamento della quota sociale annua. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità plurime, quali la pubblicazione sul sito web, l'invio di lettera semplice, fax, pec, e-mail, telegramma, messaggi su cellulare o gruppi di social network condivisi dai soci, entro i sette giorni previsti. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, e in seconda convocazione, che potrà essere convocata ad almeno un'ora contestualmente alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria:

- Elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- Approva il bilancio consuntivo relativo l'anno precedente, quello preventivo dell'anno in corso se richiesto da terzi;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Approva o disapprova i regolamenti interni;
- Delibera su tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno e di competenza dell'Assemblea ordinaria;
- Esamina la richiesta di ammissione dell'aspirante socio in precedenza respinto dal Consiglio Direttivo;
- Esamina le azioni svolte dal Consiglio Direttivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Esamina i ricorsi presentati dai soci avversi le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo;
- Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto che sono proposte dal Consiglio Direttivo;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno corrente. In caso di situazioni eccezionali che impediscano la partecipazione fisica degli associati all'assemblea, possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza e altri supporti simili), a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio può rappresentare in assemblea un socio per mezzo di delega scritta, quando richiesta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona nominata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario, qualora assente, è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno trascritte dal Segretario nel libro dei verbali dell'Assemblea dell'Associazione. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori, o su ogni altro argomento che richieda urgenza e tempestività a discrezione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria va convocata con almeno 3 giorni di anticipo, dandone comunicazione ai soci, seguendo le modalità usate per l'Assemblea ordinaria.

Art.11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone delle cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può avere un numero di consiglieri non inferiore a 3 e un numero massimo di 9 purché in numero dispari e scelti fra gli associati maggiorenni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. È auspicabile che ogni candidato al Consiglio Direttivo segua un corso di formazione sull'organizzazione, sulla conoscenza e sulla gestione dell'Associazione e delle sue risorse umane, così da garantire una condotta adeguata. Inoltre, è d'obbligo la presentazione del proprio curriculum vitae da parte del candidato prima delle elezioni, così da fornire agli elettori la conoscenza necessaria del candidato stesso. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il membro del Consiglio che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto. In caso uno o più consiglieri venisse a mancare per cause naturali, per dimissioni o per espulsioni per gravi e fondati motivi, si procederà alla cooptazione dei membri che più si siano distinti nello sviluppo e nella difesa dei valori promossi da questo ente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi (2/3) dei membri del Consiglio. L'avviso della convocazione può essere fatto mediante modalità plurime, quali la pubblicazione sul sito web, l'invio di lettera semplice, fax, pec, e-mail, telegramma, messaggi su cellulare o gruppi di social network condivisi dai membri del Consiglio, entro 3 giorni dall'adunanza, salvo altra disposizione deliberata dal Consiglio. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta. Il



Consiglio Direttivo:

- Provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Nomina il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
- Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone le bozze del bilancio consuntivo e, eventualmente, preventivo e del bilancio sociale di cui all'articolo 10, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- Entro il 30/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione;
- Redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Delibera circa la quota sociale;
- Stabilisce le previsioni di spesa;
- Rappresenta le istanze dei soci;
- Vaglia le domande degli aspiranti soci e ne decide l'ammissione, così come ne motiva l'eventuale rigetto;
- Decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- Redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- Affida, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- Delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;
- Nomina i coordinatori dei Comitati Tecnici;
- Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- Si occupa di ogni altra istanza che verrà poi discussa e vagliata dall'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione, il cui ruolo verrà poi confermato tramite delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo, in cui ha diritto di voto al pari di ogni altro membro del Consiglio. In caso di dimissioni o di scomparsa per un numero di giorni superiore a 60 del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 60 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Questi è tenuto a ricevere regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali dal predecessore entro venti giorni. Di tali consegne deve essere redatto un documento che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione. La durata della carica alla presidenza è di 3 anni rinnovabili. È opportuno che ogni candidato alla presidenza segua un

corso di formazione sull'organizzazione, sulla conoscenza dell'Associazione e delle sue risorse umane, così da garantire una condotta adeguata dell'ente. Inoltre, è utile la presentazione del proprio curriculum vitae da parte del candidato prima delle elezioni, così da fornire agli elettori la conoscenza necessaria del candidato stesso.

Art. 13 – Vice Presidente

Il Vice Presidente subentra al Presidente in caso di decesso, dimissioni, volontarie o imposte dall'Assemblea, malattia permanente o scomparsa per un numero di giorni superiore a 60. Ove delegato dal Presidente, svolge le sue funzioni in sua vece per i compiti assegnati. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al pagamento, dopo aver preso consulto con il Presidente.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede, inoltre, alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci.

Il Segretario uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative e gestionali al nuovo segretario, entro venti giorni dalla elezione di questi. Di tali consegne deve essere redatto un verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere è preposto al controllo della gestione economica dell'Associazione, fornisce i dati per la formazione del rendiconto economico-finanziario annuale e la relazione sociale, vigila sulla corretta tenuta della contabilità. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari. Il Tesoriere uscente è tenuto a dare regolari consegne finanziarie e patrimoniali al suo successore entro venti giorni dalla elezione di questi. Di tali consegne deve essere redatto un verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Art. 16 - I Comitati Tecnici

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati Tecnici, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci. I Comitati Tecnici hanno il compito di definire e di realizzare specifici programmi e progetti, ovvero hanno funzione consultiva in merito ai progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo concorda gli ambiti e le linee di intervento del Comitato Tecnico. Ogni Comitato Tecnico avrà un coordinatore che avrà il compito di aggiornare periodicamente i soci circa gli sviluppi delle loro ricerche e attività. Il risultato delle ricerche verrà poi attestato in una raccolta di materiale informativo su supporto cartaceo, multimediale, editoriale od ogni altro mezzo idoneo a discrezione del coordinatore.

Art. 17 – Modifiche e scioglimento

Il presente Statuto potrà essere modificato su delibera dell'Assemblea dei soci, previa proposta del Consiglio Direttivo. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'assemblea nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti previsti dalla normativa. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, infatti, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.